



COMUNE DI LOZIO
PROVINCIA DI BRESCIA

NUMERO: 33

DATA: 17-07-2024

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Adunanza di convocazione - seduta

Oggetto: MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di luglio alle ore 16:45, presso questa Sede Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, intervennero i Signori:

Gemmi Natale	Sindaco	Presente
Cicolin Rosella Maria	Vice Sindaco	Presente
Bonadei Pierfrancesco	Assessore	Presente

Assume la presidenza Natale Gemmi nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Comunale Elisabetta Maggioni.

Il Presidente – accertato il numero legale – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

N. 33 del 17-07-2024

Oggetto: MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - SEZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 33 in data 21.12.2024 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;
- con delibera di Consiglio comunale n. 34 in data 21.12.2024 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

Visti inoltre:

- l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;
- l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;
- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: “6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- l'art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando

quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";

- l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *"8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane".*

Dato atto che:

- il Comune di Lozio alla data del 31 dicembre 2023 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 21;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 31.01.2024 con la quale veniva approvato il Piano integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024/2026;

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare la sezione "Piano dei fabbisogni del personale" in ragione delle sopravvenute esigenze organizzative evidenziate dai Responsabili dei Settori, nel rispetto della complessa normativa che disciplina la materia;

VISTO l'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58, in base al quale "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Omissis";

VISTO il Decreto 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, volto ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”;

DATO ATTO che il Comune di Lozio , si colloca al di sotto del valore soglia del 27% ai sensi dell’art. 4 comma 2, a decorrere dal 20 aprile 2020, può incrementare la spesa di personale Registrata nell’ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia del 29,50%;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 31.01.2024 con la quale veniva approvato il Piano integrato di attività e organizzazione, il quale comprende la sezione Piano dei fabbisogni di personale;

VISTE le sopravvenute esigenze di personale emerse per il triennio 2024/2025, ovvero:

Anno 2024:

- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore Amministrativo Contabile” a seguito dell’aspettativa per mandato politico del dipendente precedentemente in servizio;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Operaio qualificato”, a seguito delle dimissioni volontarie per quiescenza del dipendente attualmente in servizio;

RITENUTO prevedere che i suddetti posti vengano coperti tramite concorso pubblico/scorrimento graduatoria vigente o con mobilità esterna;

PRESO ATTO dell’esigenza di approvare l’aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, al fine di rendere coerente gli strumenti di programmazione con i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali di questo Ente e per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività, con le capacità di bilancio con il piano della performance;

VISTO il parere rilasciato dall’Organo di Revisione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

richiamate le premesse in oggetto, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di modificare la sezione "Piano dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, approvato con propria deliberazione n. 5/2024, come da allegato A al presente atto;
- 2) di dare atto che, relativamente all'anno 2024, non sussistono all'interno dell'Ente situazioni di soprannumerarietà ed eccedenza di cui all'art. 33 del D.lgs. 165/01 e di confermare pertanto la vigente dotazione organica;
- 3) di dare atto che tale programmazione corrisponde alle effettive esigenze dell'Amministrazione, sulla base dei fabbisogni di personale manifestati dai dirigenti per il triennio 2024/2026 coniugate alle capacità di spesa dell'ente;
- 4) di dare atto che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026, come aggiornata con la presente deliberazione:
 - a) rispetta i vincoli assunzionali e di spesa di cui alla normativa vigente in materia, così come risulta dalla relazione allegata quale parte integrante e sostanziale;
 - b) rispetta il valore soglia di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 e la disciplina transitoria di cui all'art. 5 del medesimo decreto;
- 5) di dare atto che le assunzioni programmate saranno in ogni caso subordinate al rispetto degli obblighi posti dalla normativa in materia di assunzioni di personale tempo per tempo vigente;

Dopodiché, stante l'urgenza di procedere all'aggiornamento del piano del fabbisogno di personale e al successivo avvio delle procedure di reclutamento

LA GIUNTA COMUNALE

A votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

PARERE TECNICO EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Rosella Maria Cicolin**, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta in oggetto.

Lozio, li 26-06-2024

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO -
FINANZIARIO

(F.to Rosella Maria Cicolin)

PARERE CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto **Rosella Maria Cicolin**, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta in oggetto.

Lozio, li 26-06-2024

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rosella Maria Cicolin)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL Sindaco
(F.to Natale Gemmi)

Il Vice Segretario Comunale
(F.to Elisabetta Maggioni)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
(F.to Elisabetta Maggioni)

